

Dal 1° gennaio 2024, fattura elettronica per tutti i contribuenti in regime forfettario

Gentile cliente,

con la presente desideriamo ricordarLe che dal 1° gennaio 2024 **l'obbligo di fatturazione elettronica si estenderà a tutti i contribuenti in regime forfettario**. Allo stato attuale, e più precisamente **dal 1°luglio 2022, sono obbligati ad emettere fattura elettronica mediante Sistema di Interscambio, i soli soggetti in regime di franchigia che abbiano conseguito nel 2021 ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000**. I forfettari che avevano oltrepassato tale soglia nel 2022 e non nel 2021, non sono stati tenuti all'emissione delle fatture elettroniche nel 2023, ma dal 1° gennaio 2024 anche per tali soggetti e, più in generale, per tutti i contribuenti in regime forfettario la fattura elettronica diventa un obbligo. E' tempo dunque di pensare all'adeguamento e portarsi avanti nel scegliere le modalità con cui effettuare il nuovo adempimento.

Premessa

Come previsto dal Decreto Legge n.36/2022, dal 1° gennaio 2024 l'obbligo di fatturazione elettronica si estenderà a tutti i contribuenti in regime forfettario.

Dal 1° luglio 2022 l'obbligo di fattura elettronica era entrato in vigore solo per i contribuenti in regime forfettario che nell'anno 2021 avevano percepito ricavi o compensi superiori a 25.000 Euro. I forfettari che nel 2021 sono rimasti al di sotto dei 25.000 Euro di compensi o ricavi hanno potuto beneficiare di un regime transitorio rimanendo esentati da tale obbligo.

Il regime transitorio termina dunque a fine 2023, **dal 1 gennaio 2024 l'obbligo di fatturazione elettronica si estende a tutti i forfettari, indipendentemente dai ricavi o compensi conseguiti nell'anno precedente.**

Emissione fattura elettronica- ricevimento fattura acquisti- conservazione elettronica

Nel contesto sopra descritto risulta chiaramente che, visto l'approssimarsi della fine dell'anno, i contribuenti interessati al "cambiamento" nell'emissione delle fatture **devono attivarsi nell'averne un software in grado di codificare la fattura in linguaggio XML (il formato richiesto dalla normativa) e di inviarla al Sistema di Interscambio (SdI).**

In commercio esistono diversi software e in caso di dubbi contattate lo studio.

Il documento digitale contiene sostanzialmente le stesse informazioni di una fattura cartacea:

- **dati del mittente:** il proprio nome e cognome/denominazione sociale/ragione sociale, indirizzo di residenza, numero della partita iva, cassa professionale;
- **dati del destinatario:** nome e cognome/denominazione sociale/ragione sociale, numero della partita iva, codice destinatario o codice univoco, indirizzo **pec** (in alternativa al codice destinatario);
- **la data della fattura;**
- **i dati relativi ai beni/servizi da fatturare;**
- **la tipologia di pagamento concordata con il cliente.**

Se il compenso fatturato è superiore alla soglia di 77,47 euro deve essere **applicata l'imposta di bollo pari a 2 euro mediante contrassegno telematico.**

Per le fatture elettroniche emesse dai forfettari si applicano i **termini di emissione della fattura elettronica in vigore per tutti i contribuenti:**

✓ **fattura elettronica immediata: entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione** a cui il documento stesso si riferisce.

Per esempio, se si effettua una prestazione il giorno 10 gennaio 2024 si può inviare la fattura elettronica allo SdI:

1. il giorno stesso dell'operazione:

- data dell'operazione: 10.01.2024,
- numero e data della fattura: fattura n° del 10.04.2024,
- data di emissione: 10.01.2024
- campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica: 10.01.2024;

2. uno dei 12 giorni successivi, per esempio 10 giorni dopo:

- data dell'operazione: 10.01.2024,
- numero e data della fattura: fattura n° del 10.01.2024,
- data di emissione: il 20.01.2024,
- campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica: 10.01.2024;

✓ **fattura elettronica differita: entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione.

L'adempimento della fatturazione elettronica, infine, implica la **conservazione digitale a norma**. In particolare, la conservazione a norma delle fatture elettroniche e delle rispettive notifiche deve essere completata, per l'anno d'imposta di riferimento, **entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali del soggetto contribuente**.

Ai sensi dell'art 2220 del Codice Civile, secondo il principio generale di conservazione delle scritture contabili, **tutte le fatture elettroniche, alla stregua di quelle analogiche**, devono essere obbligatoriamente **conservate per almeno 10 anni** dalla data della loro ultima registrazione.

Si osservi che **la conservazione** delle fatture elettroniche non coincide con una mera archiviazione informatica di file, bensì rappresenta una **procedura tecnica volta a garantire l'immodificabilità del documento nel tempo**.

Sanzioni

Va, infine rilevato che la norma punisce le ipotesi di **violazione degli obblighi di documentazione e registrazione** di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a Iva o soggette all'inversione contabile, con una **sanzione amministrativa** (articolo 6, comma 2, Dlgs 471/1997):

- ✓ **importo compreso tra il 5 e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati**, con un minimo di 500 euro,
- ✓ ovvero **importo tra 250 e 2.000 Euro, se l'irregolarità non rileva ai fini della determinazione del reddito.**

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento di vostro interesse.

Cordiali Saluti